



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2013/0157(COD)

18.12.2013

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti
(COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))

Relatore: Philippe De Backer

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

Con la proposta di regolamento, la Commissione intende stabilire un quadro chiaro per l'accesso al mercato dei servizi portuali e introdurre norme comuni in materia di trasparenza finanziaria e diritti applicabili da parte degli enti di gestione dei porti o dai prestatori di servizi portuali.

I principali punti della proposta sono i seguenti:

- La libera prestazione di servizi sarà applicabile ai servizi portuali.
- I servizi di movimentazione merci e i terminal passeggeri sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento.
- L'ente di gestione di un'impresa può limitare il numero dei prestatori di servizi in ragione dei limiti di spazio nel porto o qualora esista un obbligo di servizio pubblico.
- L'introduzione di obblighi di servizio pubblico per alcune tipologie di servizi portuali è ancora possibile.
- I diritti dei dipendenti devono essere tutelati e gli Stati membri devono avere la possibilità di rafforzare ulteriormente tali diritti.
- Viene introdotta una maggiore trasparenza per contribuire a identificare l'utilizzo improprio di denaro pubblico ovvero gli aiuti di Stato illegali.
- Ogni porto istituisce un comitato consultivo degli utenti del porto.
- Si introduce l'obbligo, in capo all'ente di gestione del porto, di consultare le parti interessate.
- Gli Stati membri devono garantire l'esistenza di un organismo indipendente di vigilanza.

Elementi del testo che rientrano nella sfera di competenza della commissione EMPL

I porti dell'UE danno lavoro (direttamente o indirettamente) a più di 3 milioni di persone. Esiste un legame diretto tra l'aumento del traffico portuale e la creazione di posti di lavoro nelle regioni limitrofe.

Gli elementi della proposta della Commissione che rientrano nella sfera di competenza della commissione per l'occupazione e gli affari sociali sono piuttosto limitati. Vi sono alcuni considerando sui diritti sociali e alcuni riferimenti negli articoli; l'articolo 10 è per la commissione EMPL quello più importante.

Posizione del relatore per parere

Il relatore per parere plaude alla proposta della Commissione. La saga del pacchetto portuale dura ormai da 25 anni, dato che il Parlamento lo ha respinto due volte, nel 2001 e 2004. La comunicazione su una politica europea dei porti, del 2007, è stata una soluzione temporanea che ha affrontato alcune questioni aperte concernenti l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria mediante strumenti orizzontali e misure non vincolanti. È tuttavia necessario un atto legislativo dell'UE, dal momento che le misure non vincolanti hanno avuto un impatto minimo se non nullo e che è stata ripetutamente consultata la Corte di giustizia. Per porre rimedio all'incertezza giuridica che ostacola la crescita dei nostri porti, il relatore per parere ritiene necessario un atto legislativo.

È necessario trovare un equilibrio tra protezione sociale, sopravvivenza economica dei prestatori di servizi e competitività dei porti. Occorre inoltre tenere conto delle dimensioni internazionali del trasporto marittimo. Il relatore per parere riconosce le difficoltà, e ritiene che la proposta della Commissione possa essere un passo nella giusta direzione. Dal momento che il relatore sostiene l'approccio della Commissione, il suo parere è piuttosto stringato.

Libera prestazione di servizi

Il relatore per parere si compiace della proposta della Commissione di introdurre la libera prestazione di servizi portuali in un testo giuridico. Il settore dei servizi portuali è uno dei pochi settori dell'economia dell'UE in cui esistono ancora monopoli e diritti esclusivi. L'esperienza acquisita in altri settori ha dimostrato che l'apertura del mercato funziona; essa genera efficienza, visto che i prestatori di servizi sono obbligati a migliorare le proprie prestazioni per restare sul mercato. L'apertura dei mercati non è sinonimo di corsa al ribasso; al contrario, essa accresce l'efficienza e consente di fornire servizi migliori ai clienti e agli utenti finali. Il relatore per parere non ha proposto alcuna modifica dell'articolo in quanto sostiene il testo della Commissione.

Mantenimento dei diritti dei lavoratori

Il relatore per parere riconosce il pericolo che possono correre i lavoratori quando lavorano nell'area portuale. Ritiene che garantire la sicurezza dei dipendenti nei porti sia di grande importanza.

La proposta della Commissione lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. La normativa nazionale resta in vigore. Quanto al trasferimento del personale, il relatore per parere è favorevole all'idea di mantenerne il carattere volontario e di rispettare la direttiva 2001/23/CE.

Lavoro portuale

La Commissione ha deciso di non introdurre, nella sua proposta, disposizioni in materia di regimi lavorativi dei porti. La Commissione, tuttavia, appoggerà il comitato per il dialogo sociale nel settore portuale a livello dell'Unione fornendo sostegno tecnico e amministrativo. I negoziati in seno al comitato sono già iniziati. Il relatore per parere rispetta la decisione della Commissione, e ritiene che le parti sociali meritino una possibilità di presentare una soluzione sui temi relativi al lavoro portuale. I negoziati devono svolgersi in un'atmosfera aperta e franca. La Commissione prevede una revisione nel 2016 nell'ambito della quale si valuteranno il funzionamento e i progressi del dialogo sociale europeo nel settore portuale. Il relatore per parere ritiene che, qualora non si raggiunga un accordo entro il 2016, la Commissione dovrebbe valutare se sia appropriata una proposta legislativa in materia e, in caso affermativo, presentarla. È dunque importante rilevare che il dialogo sociale a livello dell'Unione integra il dialogo sociale ai livelli nazionale, locale e d'impresa e non si sostituisce ad esso.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) L'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha l'obiettivo di eliminare le restrizioni alla libera prestazione di servizi nell'Unione europea. Conformemente all'articolo 58 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tale obiettivo deve essere perseguito nell'ambito delle disposizioni del titolo relativo ai trasporti, e più specificamente dell'articolo 100, paragrafo 2.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) L'introduzione della libera prestazione di servizi nei porti migliora la certezza giuridica e accrescerà pertanto l'efficienza e l'attività dei porti, generando benefici per questi ultimi, per i loro utenti e per gli Stati membri. La certezza giuridica per i porti, inoltre, avrà anche ricadute positive sulle condizioni di lavoro dei lavoratori portuali.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) L'autoprestazione di servizi, ovvero quando gli spedizionieri o i prestatori di

Emendamento

(6) L'autoprestazione di servizi, ovvero quando gli spedizionieri o i prestatori di

servizi portuali impiegano personale di loro scelta e forniscono essi stessi i servizi portuali, è disciplinata in una serie di Stati membri per ragioni sociali e di sicurezza. Le parti interessate consultate dalla Commissione durante l'elaborazione della proposta hanno sottolineato che per consentire l'autoprestazione di servizi a livello dell'Unione si dovrebbero adottare ulteriori norme in ambito sociale e della sicurezza al fine di evitare possibili impatti negativi in tali ambiti. **In questa fase non appare**, pertanto, opportuno disciplinare questo aspetto a livello dell'Unione e lasciare invece agli Stati membri la facoltà di disciplinare o no l'autoprestazione dei servizi portuali. È opportuno, pertanto, che il presente regolamento disciplini esclusivamente la fornitura di servizi portuali dietro remunerazione.

servizi portuali impiegano personale di loro scelta e forniscono essi stessi i servizi portuali, è disciplinata in una serie di Stati membri per ragioni sociali e di sicurezza. Le parti interessate consultate dalla Commissione durante l'elaborazione della proposta hanno sottolineato che per consentire l'autoprestazione di servizi a livello dell'Unione si dovrebbero adottare ulteriori norme in ambito sociale e della sicurezza al fine di evitare possibili impatti negativi in tali ambiti. **Non è** pertanto opportuno disciplinare questo aspetto a livello dell'Unione e **occorre** invece lasciare agli Stati membri la facoltà di disciplinare o no l'autoprestazione dei servizi portuali. È opportuno, pertanto, che il presente regolamento disciplini esclusivamente la fornitura di servizi portuali dietro remunerazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l'ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero **essere limitati a** una serie di condizioni **chiaramente definita e** relativa alle qualifiche professionali degli operatori, **compresa la formazione, e alle attrezzature richieste e a condizione che** detti requisiti siano trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di servizi portuali.

Emendamento

(7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale **e sociale**, l'ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero **consistere in** una serie di condizioni relativa alle qualifiche professionali degli operatori, **fra cui le conoscenze pertinenti a livello locale, essenziali per la sicurezza delle operazioni, le attrezzature necessarie per garantire il servizio portuale in questione e la conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima, ivi compresa l'applicazione delle leggi e degli accordi**

per la protezione della salute e della sicurezza e concernenti i diritti sociali e del lavoro. Detti requisiti possono essere formulati solo a condizione che siano trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di servizi portuali.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Ciascun prestatore di servizi, in special modo se nuovo operatore sul mercato, dovrebbe dimostrare la propria capacità di erogare servizi a un numero minimo di imbarcazioni con l'ausilio del proprio personale e delle proprie attrezzature. Tutti sono tenuti al rispetto delle disposizioni e delle norme in materia, fra cui le vigenti leggi sul lavoro, i contratti collettivi applicabili e i requisiti di qualità inerenti ai porti.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Il ricorso agli obblighi di servizio pubblico che comportano una limitazione del numero di prestatori di un servizio portuale dovrebbe essere ammesso soltanto per ragioni di interesse pubblico al fine di assicurare l'accessibilità dei servizi portuali a tutti gli utenti, la disponibilità di tali servizi per tutto il corso dell'anno e l'accessibilità economica di tali servizi a

(14) Il ricorso agli obblighi di servizio pubblico che comportano una limitazione del numero di prestatori di un servizio portuale dovrebbe essere ammesso soltanto per ragioni di interesse pubblico al fine di assicurare l'accessibilità dei servizi portuali a tutti gli utenti, la disponibilità di tali servizi per tutto il corso dell'anno, l'accessibilità economica di tali servizi a

determinate categorie di utenti.

una determinata categoria di utenti *nonché la sicurezza delle operazioni portuali*.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro *in vigore negli* Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, le autorità competenti *devono poter* chiedere all'operatore prescelto di applicare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti¹¹.

Emendamento

(19) È necessario che gli Stati membri conservino *integralmente* il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali, *in totale autonomia e conformemente al principio di sussidiarietà*. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della *vigente o futura* legislazione sociale e del lavoro *degli* Stati membri, *che sarà oggetto di discussione a livello dell'UE in seno al comitato per il dialogo sociale nel settore portuale nel pieno rispetto dell'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia europea*. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, le autorità competenti *possono* chiedere all'operatore prescelto di applicare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori *e dei termini e delle condizioni che li riguardano* in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti¹¹.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) La politica commerciale dell'Unione europea dovrebbe contribuire a ridurre la povertà a livello mondiale, favorendo il miglioramento delle condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e i diritti fondamentali. Gli appalti pubblici non dovrebbero essere aggiudicati a operatori economici che abbiano partecipato a un'organizzazione criminale o allo sfruttamento della tratta di esseri umani e del lavoro minorile.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) È opportuno che la Commissione chiarisca il concetto di aiuti di Stato relativamente al finanziamento delle infrastrutture portuali, tenendo conto della natura non commerciale delle infrastrutture pubbliche di accesso e di difesa. In esse rientrano le infrastrutture per i collegamenti terrestri su rotaia e su strada al sistema di trasporto nazionale, le infrastrutture necessarie per i servizi nell'area portuale e tutte le infrastrutture che consentono di accedere a un'area portuale, tra cui accesso marittimo, canali navigabili e opere di difesa. Questi tipi di

infrastrutture dovrebbero essere accessibili a tutti gli utenti potenziali a condizioni eque e non discriminatorie e rientrano nella responsabilità dello Stato di rispondere alle esigenze generali della popolazione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) Le relazioni industriali nel settore portuale influenzano grandemente il funzionamento dei porti. Pertanto, il comitato per il dialogo sociale nel settore portuale fornisce alle parti sociali un quadro nel cui ambito conseguire risultati riguardo alle condizioni di lavoro, quali la salute e la sicurezza, la formazione e le qualifiche, la politica dell'UE sui carburanti a basso tenore di zolfo e il miglioramento della diversità accrescendo l'attrattività professionale del settore per i gruppi sottorappresentati, quali i giovani e le donne. La Commissione dovrebbe agevolare i negoziati e seguirli attentamente. Qualora non si giunga a un accordo chiaro entro il 2016, la Commissione dovrebbe valutare se sia opportuno presentare una proposta legislativa.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
<i>c) dragaggio;</i>	<i>soppresso</i>

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
<i>d) ormeggio;</i>	<i>soppresso</i>

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
<i>g) pilotaggio, e;</i>	<i>soppresso</i>

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera h

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
<i>h) servizi di rimorchio.</i>	<i>soppresso</i>

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 1

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
1. "rifornimento di carburante", la fornitura	1. "rifornimento di carburante", la fornitura

di carburanti solidi, liquidi o gassosi o qualsiasi altra fonte di energia utilizzata per la propulsione delle navi come pure per la fornitura generale e specifica di energia alle navi **quando sono all'ormeggio**;

di carburanti solidi, liquidi o gassosi o qualsiasi altra fonte di energia utilizzata per la propulsione delle navi come pure per la fornitura generale e specifica di energia alle navi;

Motivazione

Il rifornimento di carburante può avvenire anche in mare aperto e non soltanto quando le navi sono all'ormeggio.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

2. "servizi di movimentazione merci", l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci;

Emendamento

2. "servizi di movimentazione merci", l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, **le operazioni di rizzaggio e derizzaggio**, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 14

Testo della Commissione

14. "obbligo di servizio pubblico", un **requisito definito o individuato al fine di** garantire la prestazione dei servizi portuali di interesse generale che un operatore, ove

Emendamento

14. "obbligo di servizio pubblico", un **obbligo inteso a** garantire la prestazione dei servizi portuali di interesse generale che un operatore, ove considerasse il

considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni;

proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni;

Motivazione

Si riprende la definizione contenuta nel regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'ente di gestione del porto *può esigere* dai prestatori di servizi portuali il rispetto di requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali.

Emendamento

1. L'ente di gestione del porto *esige* dai prestatori di servizi portuali il rispetto di requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 possono riferirsi, laddove applicabile, *esclusivamente* ai seguenti aspetti:

Emendamento

2. I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 possono riferirsi, laddove applicabile, ai seguenti aspetti:

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) le qualifiche professionali del prestatore di servizi portuali, **il** suo personale o **le** persone fisiche che gestiscono di fatto **e in via continuativa** le attività del prestatore di servizi portuali;

Emendamento

a) le qualifiche professionali del prestatore di servizi portuali, **del** suo personale o **delle** persone fisiche che gestiscono di fatto le attività del prestatore di servizi portuali;

Motivazione

Potrebbe essere rischioso esigere che solo quanti gestiscono le attività "in via continuativa" debbano essere professionalmente qualificati. Per motivi di sicurezza, chiunque gestisca le attività deve essere professionalmente qualificato.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) la conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell'accesso allo stesso, ai suoi impianti, attrezzature e persone;

Emendamento

c) la conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell'accesso allo stesso, ai suoi impianti **e alle sue** attrezzature, **nonché in materia di sicurezza dei lavoratori e delle** persone, **ivi comprese le disposizioni in materia salute e sicurezza sul luogo di lavoro applicabili al porto in questione;**

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) il rispetto della legislazione sociale e del lavoro e dei contratti collettivi.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I requisiti minimi sono trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti alla categoria e natura dei servizi portuali interessati.

Emendamento

3. I requisiti minimi sono trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti alla categoria e natura dei servizi portuali interessati ***e non devono essere utilizzati per introdurre in modo implicito ostacoli al mercato.***

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la necessità di garantire operazioni portuali sicure e sostenibili sotto il profilo ambientale e sociale.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) la disponibilità del servizio senza interruzioni durante il giorno, la notte, la settimana e l'anno;

a) la disponibilità ***e la qualità*** del servizio senza interruzioni durante il giorno, la notte, la settimana e l'anno;

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

c bis) la sicurezza o la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. In caso di interruzione dei servizi portuali oggetto di obblighi di servizio pubblico, o qualora esista il rischio immediato di una tale eventualità, l'autorità competente può adottare misure di emergenza. Le misure di emergenza possono assumere la forma di un'aggiudicazione diretta per assegnare il servizio a un altro prestatore per un periodo della durata massima di un anno, durante il quale l'autorità competente può avviare una procedura per la selezione di un nuovo prestatore di servizi portuali in conformità all'articolo 7 o applicare l'articolo 9.

Emendamento

6. In caso di interruzione dei servizi portuali oggetto di obblighi di servizio pubblico, o qualora esista il rischio immediato di una tale eventualità, l'autorità competente può adottare misure di emergenza. ***Le azioni collettive non sono considerate un'interruzione dei servizi portuali.*** Le misure di emergenza possono assumere la forma di un'aggiudicazione diretta per assegnare il servizio a un altro prestatore per un periodo della durata massima di un anno, durante il quale l'autorità competente può avviare una procedura per la selezione di un nuovo prestatore di servizi portuali in conformità all'articolo 7 o applicare l'articolo 9.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento lascia impregiudicata ***l'applicazione della*** legislazione sociale e del lavoro ***in vigore*** negli Stati membri.

Emendamento

1. Il presente regolamento lascia impregiudicata ***la*** legislazione sociale e del lavoro ***applicabile*** negli Stati membri.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti **possono esigere** che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Emendamento

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli **Stati membri richiedono che** gli enti di gestione dei porti **esigano, ove possibile**, che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se l'ente di gestione del porto esige **dai prestatori** di servizi portuali il rispetto **di determinati standard** sociali **per quanto riguarda la fornitura dei pertinenti servizi portuali**, i documenti di gara e i contratti dei servizi portuali elencano il personale interessato e **forniscono informazioni trasparenti sui** diritti e le condizioni contrattuali in base ai quali i lavoratori sono legati ai servizi portuali.

Emendamento

3. Se l'ente di gestione del porto esige **da tutti gli operatori coinvolti nella fornitura** di servizi portuali il rispetto **di tutte le norme** sociali **vigenti**, i documenti di gara e i contratti dei servizi portuali elencano il personale interessato e **indicano la natura dei suoi** diritti nonché le condizioni contrattuali in base ai quali i lavoratori sono legati ai servizi portuali.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'ente di gestione del porto consulta regolarmente le parti interessate, quali imprese stabilite nel porto, prestatori di servizi portuali, operatori di navi, proprietari di carichi, operatori dei trasporti terrestri e pubbliche amministrazioni che operano nell'area portuale, in merito ai seguenti aspetti:

Emendamento

1. L'ente di gestione del porto consulta regolarmente le parti interessate, quali imprese stabilite nel porto, prestatori di servizi portuali, operatori di navi, proprietari di carichi, ***rappresentanti dei lavoratori***, operatori dei trasporti terrestri e pubbliche amministrazioni che operano nell'area portuale, in merito ai seguenti aspetti:

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) il rispetto delle norme sociali vigenti.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) la corretta applicazione delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza e, se del caso, le eventuali misure per migliorare tali norme.

PROCEDURA

Titolo	Accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti	
Riferimenti	COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	TRAN 10.6.2013	
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 10.6.2013	
Relatore per parere Nomina	Philippe De Backer 12.6.2013	
Esame in commissione	14.11.2013	17.12.2013
Approvazione	17.12.2013	
Esito della votazione finale	+: 25 -: 14 0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Marian Harkin, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Csaba Óry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Claudette Abela Baldacchino, Jürgen Creutzmann, Philippe De Backer, Edite Estrela, Richard Howitt, Martin Kastler, Anthea McIntyre, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka	
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Vojtěch Mynář	